



# COMUNE DI GRECCIO

## PROVINCIA DI RIETI

info@comune.greccio.ri.it

Via Limiti Nord, n. 17  
02045 Greccio (RI)

Tel. 0746 750591/2 Fax 0746 750587  
P. IVA e Cod. Fisc. N. 00109830570

### ORDINANZA N. 53 DEL 31.12.2020

## IL SINDACO

**CONSIDERATA** la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 13, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

**TENUTO CONTO** delle disposizioni contenute nell'art. 5 c.7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici – Dlvo 29 luglio 2015 n. 123) "I prodotti pirotecnici del tipo <petardo> con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

**TENUTO CONTO** che:

- in occasione delle festività di San Silvestro è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno;
- tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti similari, spesso senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento;
- l'Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere animale e degli animali in genere;

**RITENUTO** necessario limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, tenuto conto in particolare del periodo emergenziale dovuto al Covid-19, al fine di evitare, oltre ai conseguenti disagi già evidenziati;

**ATTESA** la necessità di limitare il più possibile fragori e problematiche correlate all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti similari, anche in ragione della situazione pandemica;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.lgs.267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

# ORDINA

**DAL 31.12.2020 AL 01.01.2021 IL DIVIETO DI UTILIZZARE** articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d'artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio piccole girandole fontane, petardini, in luoghi e spazi aperti (compresi chioschi, terrazze e simili) in tutto il territorio comunale.

Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e della trasmissione alla Prefettura di Rieti, alla Polizia Locale - sede, al Comando Stazione Carabinieri di Contigliano, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Contigliano per quanto di competenza.

In caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.2 comma 7 e dall'art. 3 del Vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali da euro 51,65 a euro 516,46.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Dalla Residenza Municipale, lì 31.12.2020

IL SINDACO  
f.to Dr. Emiliano Fabi